

REPUBBLICA ITALIANA

Comune di Bruino

CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

REP. N 134

CONTRATTO D'APPALTO PER LAVORI DI AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA (NUOVA SAN ROCCO) SITA IN VIA TORINO N. 65 - SEZIONI PRIMAVERA. MISSIONE 4 - ISTRUZIONE E RICERCA - COMPONENTE 1 - POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DEI SERVIZI DI ISTRUZIONE: DAGLI ASILI NIDO ALLE UNIVERSITÀ – INVESTIMENTO 1.1 “PIANO PER ASILI NIDO E SCUOLE DELL'INFANZIA E SERVIZI DI EDUCAZIONE E CURA PER LA PRIMA INFANZIA”, FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA – NEXT GENERATION EU - ATI “SAP S.R.L.(Capogruppo)/NEVE S.R.L.” - IMPORTO CONTRATTUALE € 668.290,12 --- (CUP G18H22000030006) (CUI 86003310017202200005) (CIG 9699787573) -----

L'anno duemilaventitré il giorno diciannove del mese di giugno alle ore undici, in Bruino e nella Residenza Municipale, avanti a me dott.ssa SCATIGNA Elisabetta Segretario Comunale del Comune di Bruino, autorizzato a ricevere atti e contratti ai sensi dell'art. 97 del D.Lgs. 267/2000, si sono personalmente costituiti: -----

Il Comune di Bruino, nella persona dell'architetto BOLOGNESI Giancarlo, nato a Cesena, il 07/11/1964, domiciliato per la carica in Bruino (TO), Piazza Municipio 3, il quale interviene nella sua qualità di Responsabile del Settore Tecnico in rappresentanza e per conto del Comune di Bruino in virtù della determinazione del Segretario Comunale n. 589 in data 19/12/2022 di conferimento di incarico di Elevata Qualificazione, codice fiscale n. 86003310017, che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità anche “Comune”;-----

La signora SEGANTI Teresa, nata a *omissis* il *omissis*, residente in *omissis*, la quale interviene in questo atto in qualità di amministratore unico della Ditta SAP s.r.l. codice fiscale 12114770014, con sede legale in Ivrea (TO) via Circonvallazione n. 54, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino numero 12114770014, quale Capogruppo Mandataria del Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo orizzontale “SAP S.R.L./NEVE S.R.L.”, che nel prosieguo dell’atto verrà chiamata per brevità anche “Appaltatore”.-----

Detti componenti, della cui identità personale sono certa, d’accordo tra loro e con il mio consenso, rinunciando all’assistenza dei testimoni e mi chiedono di ricevere questo atto, ai fini del quale: -----

PREMETTONO

- che a seguito di gara con procedura negoziata svolta dalla Città Metropolitana di Torino attraverso la piattaforma telematica NET4MARKET a favore del Comune di Bruino in qualità di stazione unica appaltante, sono stati aggiudicati in via definitiva all’Appaltatore i lavori di ampliamento della scuola dell’infanzia (nuova San Rocco) sita in via Torino n. 65 - sezioni primavera, come risulta dalla Determinazione Dirigenziale della Città Metropolitana di Torino n. DD 2546 del 09/05/2023 facente parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegato;-----

- che con determinazione n. 239 in data 22/05/2025 del Responsabile del Settore Tecnico sono stati affidati alla costituenda ATI SAP S.R.L./NEVE S.R.L. i suddetti lavori; -----

- che con scrittura privata rep. n. 1934 racc. n. 1562 autenticata dal notaio Enrico Maselli in data 31/05/2023 è stato costituito il Raggruppamento Temporaneo di Imprese di tipo orizzontale “SAP S.R.L./NEVE S.R.L.” con mandato all’impresa capogruppo SAP S.R.L. per la stipulazione ed esecuzione del contratto; -----

- che le opere in oggetto sono finanziate dall'Unione Europea – Next Generation EU con i fondi PNRR e non hanno beneficiato di altri finanziamenti pubblici regionali, nazionali ed europei.; -----

- che ai sensi del D.P.R. 3/06/1998, n. 252 è stato verificato che le ditte SAP S.R.L. e NEVE S.R.L. costituenti l'ATI sono iscritte nella White List della Prefettura di Torino, che sostituisce il certificato antimafia trattandosi di contratto di valore complessivo superiore a 155.000,00 Euro -----

- che le ditte SAP S.R.L. e NEVE S.R.L. costituenti l'ATI hanno reso la comunicazione dei dati sul titolare effettivo secondo quanto stabilito dalla Circolare MEF 30/2022; -----

Tutto ciò premesso, le parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue: -----

Art. 1 Premesse-----

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto -----

Art. 2 Oggetto dell'appalto-----

Il Comune, come sopra rappresentato, conferisce all'Appaltatore che, come sopra rappresentato, accetta, l'appalto relativo ai lavori di ampliamento della scuola dell'infanzia (nuova San Rocco) sita in via Torino n. 65 - sezioni primavera. -----

Art. 3 Corrispettivo dell'appalto-----

Il corrispettivo dovuto dal Comune all'Appaltatore per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato in euro (*seicentosessantottomiladuecentonovanta/12*) (€ 668.290,12) oltre I.V.A. nella misura di legge.-----

Tale somma, però, viene dichiarata sin d'ora soggetta alla liquidazione finale che farà il direttore dei lavori o collaudatore per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o

le modificazioni tutte che eventualmente saranno apportate all'originale progetto.-----

Gli avvisi di emissione dei titoli di spesa saranno inviati dal Comune alla sede legale dell'Appaltatore in Ivrea (TO) via Circonvallazione n.54. -----

I pagamenti saranno effettuati mediante mandati emessi sul Tesoriere del Comune. La richiesta di eventuali modalità agevolative di pagamento dovrà essere comunicata per iscritto dall'Appaltatore al competente Ufficio Ragioneria del Comune, e sarà considerata valida fino a diversa comunicazione. -----

I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente contratto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. -----

L'appaltatore ha l'obbligo di comunicare a questa stazione appaltante, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti di cui al precedente comma nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. -

È fatto obbligo all'appaltatore, pena la nullità assoluta del presente contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136. -----

Art. 4 Obblighi dell'Appaltatore-----

L'appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall'Appaltatore sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai seguenti documenti facenti parte del progetto esecutivo, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 10 in data 02/02/2023: -----

1) capitolato speciale d'appalto; -----

2) computo metrico estimativo; -----

3) elenco prezzi unitari; -----

3) elaborati grafici; -----

4) cronoprogramma; -----

5) piano di sicurezza redatto ai sensi del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, e s.m.i.; -----

I suddetti documenti che sono depositati agli atti del Comune, unitamente alla citata deliberazione di approvazione n. 10/2023 e già sottoscritti dalle parti per integrale accettazione, si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati. -----

Le parti si impegnano, inoltre, a rispettare le disposizioni del Capitolato generale d'appalto dei Lavori Pubblici approvato con D.M. 19/4/2000, n. 145. -----

L'appaltatore si impegna a realizzare gli interventi oggetto del presente contratto coerentemente con i principi e gli obblighi specifici del PNRR relativamente al rispetto: -----

- delle condizionalità PNRR – garantendo la coerenza con gli elementi della programmazione di dettaglio della Misura e con il cronoprogramma dell'Intervento e del Progetto di riferimento; -----
- del principio DNSH, con particolare riferimento alla “Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (cd. DNSH)”, di cui alla Circolare MEF del 30 dicembre 2021 n. 32, con riferimento anche alle schede di autovalutazione, nonché dei principi del *Tagging* clima e digitale e dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) ove applicabili in considerazione delle opere oggetto di intervento; -----
- dei principi trasversali – al fine di garantire l'applicazione di politiche a tutela della parità di genere (*Gender Equality*), della protezione e valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali; -----

- di quanto previsto dal D.M. 9 febbraio 2022 recante “Direttiva alle amministrazioni di titolari di progetti, riforme e misure in materia di disabilità” ed in particolare dei principi di “accessibilità” e “progettazione universale (Design for All)”. -----

Art. 5 Risoluzione e recesso-----

Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di cui agli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50. -----

Art. 6 Controversie-----

Per tutte le controversie fra il comune e l'appaltatore, opera esclusivamente la giurisdizione ordinaria. -----

Art. 7 Cauzione definitiva-----

L'Appaltatore, a garanzia degli impegni da assumere con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, cauzione definitiva di euro (*sessantaseimilaottocentotrenta/00*) (€ 66.830,00) a mezzo polizza fidejussoria assicurativa n. 113691958 emessa da Groupama Assicurazioni s.p.a. il 31/05/2023. ---

Tale cauzione verrà svincolata a sensi di legge. -----

Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. -----

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. -----

Art. 8 Polizza assicurativa-----

L'Appaltatore ha stipulato, ai sensi dell'art. 32 del Capitolato Speciale d'Appalto e dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50, polizza di assicurazione C.A.R. (*Contractor's All Risks*) dell'importo di € 668.290,12, comprensiva di responsabilità

civile verso terzi per la somma assicurata di € 500.000,00 agli atti del Comune anche se non materialmente allegata. -----

Art. 9 Divieto di cessione del contratto-----

Il presente contratto non può essere ceduto, a pena di nullità, ai sensi dell'art. 105, comma 1, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50. -----

Art. 10 Subappalto-----

Gli eventuali subappalti dovranno essere preventivamente autorizzati, nel rispetto delle disposizioni di legge in materia. -----

Art. 11 Obblighi dell'Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti. -----

L'Appaltatore dichiara, ai sensi dell'art. 90, comma 9, del D.Lgs. 09/04/2008, n. 81, e s.m.i., di applicare ai propri lavoratori dipendenti il vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori dello specifico comparto e di agire, nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti. -----

L'Appaltatore è, altresì, obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50. -----

Art. 12 Obblighi in materia di assunzioni obbligatorie-----

Le parti danno atto che l'Appaltatore ha dichiarato in sede di gara di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie, di cui alla legge 12/3/1999, n. 68.

Art. 13 Adempimenti e dichiarazioni in materia di conflitto di interessi, trasparenza, anticorruzione -----

Le Parti dichiarano di non trovarsi in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi anche potenziale in relazione al contratto in oggetto. -----

L'Appaltatore, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art.53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Bruino nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. -----

Le parti dichiarano, sotto la propria diretta responsabilità, che non sono intercorsi tra di loro, nell'ultimo biennio, rapporti contrattuali a titolo privato, né che il suddetto funzionario ha ricevuto altre utilità di qualsivoglia genere dal contraente, fatti salvi gli usi nei termini del codice di comportamento ovvero conclusi ai sensi dell'articolo 1342 del codice civile. -----

L'Appaltatore si obbliga, altresì, nell'esecuzione dell'appalto, al rispetto del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. n.62/2013 e del codice di comportamento del Comune di Bruino approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 6/02/2014. La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per il Committente la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave. -----

Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con il D.P.R. n.62/2013 nonché il codice di comportamento del Comune di Bruino sono parte integrante del presente contratto in quanto richiamati anche se non materialmente allegati, gli stessi sono liberamente consultabili sul sito istituzionale del Committente alla sezione Amministrazione trasparente / Personale / Codice di comportamento del personale. ---

Art. 14 Domicilio dell'Appaltatore-----

Agli effetti del presente contratto l'Appaltatore nella persona del suo legale rappresentante dichiara di eleggere il proprio domicilio legale presso il Comune di

Bruino. -----

Art. 15 Spese contrattuali-----

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente contratto, quali imposta di bollo, di registro (da applicare in misura fissa), diritti di rogito, etc., sono a totale carico dell'Appaltatore, così come previsto dalla normativa vigente in materia. -----

Art. 16 Trattamento dei dati personali-----

Il Comune informa l'Appaltatore che i dati forniti saranno trattati conformemente all'Informativa sul trattamento dei dati visionabile al link <https://www.comune.bruino.to.it/privacy/>. -----

Art. 16 Norme finali -----

La sottoscrizione del presente contratto e dei relativi documenti da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi, dei regolamenti e di tutta la normativa vigente in materia di appalti e contratti. -----

L'interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente atto deve essere fatta, tenendo conto delle pubbliche finalità perseguite dal Comune. In ogni caso trovano applicazione gli artt. da 1362 a 1369 del Codice Civile. -----

Per quanto non disciplinato dal presente contratto e dai documenti depositati agli atti del Comune anche se non materialmente allegati, si richiamano le disposizioni del D.Lgs. 50/2016, nonché tutte le disposizioni del codice civile e le norme legislative e regolamentari di settore. -----

Del presente atto, redatto con mezzi elettronici su pagine otto, righe numero venti della nona pagina e di n. tre fogli bollati, io Segretario Comunale rogante ho dato lettura alle parti che, a mia domanda, approvandolo e confermandolo, con me lo sottoscrivono digitalmente. -----

IL COMUNE

(Giancarlo Bolognesi)

L'APPALTATORE

(Teresa Seganti)

IL SEGRETARIO COMUNALE

(Elisabetta Scatigna)